

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 gennaio 2018, n. 09/Pres.

Regolamento recante la disciplina delle attività di gestione dell'imposta regionale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.), ai sensi dell'articolo 14, commi 8, 12 e 20 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

Modifiche e integrazioni approvate da:

DPRReg. 7/10/2019, n. 0177/Pres. (B.U.R. 16/10/2019, n. 42).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, c. 3, L.R. 12/2025 (B.U.R. 7/8/2025, S.O. n. 22).

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Affidamento delle attività di liquidazione, riscossione, contabilizzazione, controllo e applicazione sanzioni
Art. 3	Riscossione e riversamento delle somme alla Regione
Art. 4	Importo minimo
Art. 5	Arrotondamento
Art. 6	Interessi
Art. 7	Rimborsi di somme non dovute
Art. 8	Recupero
Art. 9	Avvisi di accertamento emessi dalla Regione
Art. 10	Dilazioni di pagamento
Art. 11	Riscossione coattiva
Art. 12	Controlli sulle esenzioni e agevolazioni
Art. 13	Requisiti per lo svolgimento di attività non commerciali
Art. 14	Rinvio alla normativa statale
Art. 15	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento:
- a) individua le attività svolte dall'Automobile club d'Italia (A.C.I.) senza oneri per la Regione nonché i requisiti per lo svolgimento di attività non commerciali da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), in conformità agli orientamenti europei in materia di aiuti di stato;
 - b) disciplina le modalità di liquidazione, riscossione, contabilizzazione, controllo, accertamento, recupero e rimborso;
 - c) stabilisce l'importo minimo al di sotto del quale non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, le modalità di arrotondamento degli importi dovuti in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione e le modalità di calcolo degli interessi dovuti in caso di mancato o ritardato pagamento dell'I.R.T. o in caso di rimborso;
 - d) individua la normativa applicabile in materia di contenzioso.

Art. 2
(Affidamento delle attività di liquidazione, riscossione, contabilizzazione, controllo e applicazione sanzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione, i controlli nonché, per quanto di competenza, l'applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento sono affidate al soggetto presso il quale è istituito il P.R.A., individuato nell'A.C.I. ai sensi degli articoli 11 e 23 del regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436 (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia).

2. In conformità all'articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 marzo 2013, sono svolte dall'A.C.I., senza oneri per la Regione, le seguenti attività:

- a) liquidazione e riscossione, incluse quelle di rimborso e recupero dell'imposta. L'attività di recupero è circoscritta ai casi di insufficiente, omesso o tardivo pagamento dell'I.R.T. non rilevati nell'ambito delle attività di controllo di cui alle lettere c) e d);
- b) contabilizzazione e riversamento delle somme riscosse alla Regione;

- c) controllo del corretto pagamento dell'I.R.T. in relazione alle tariffe vigenti al momento della richiesta della formalità;
- d) controllo dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione di eventuali esenzioni e/o agevolazioni richieste al momento della presentazione della formalità, ad eccezione dei controlli finalizzati al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13.

3. L'A.C.I. assicura alla Regione, a titolo gratuito, l'accesso al Portale dei Servizi I.R.T predisposto dall'A.C.I..

4. La Regione può richiedere all'A.C.I. ulteriori attività e servizi, diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, da svolgersi a titolo oneroso.

5. L'A.C.I. è responsabile del trattamento dei dati personali connessi alle attività affidate, da eseguirsi in conformità alle istruzioni impartite dalla Regione con atto della Direzione centrale competente per materia, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).¹

6. La Regione effettua i controlli ritenuti opportuni sull'attività svolta dall'A.C.I..

Art. 3

(Riscossione e riversamento delle somme alla Regione)

1. A seguito dell'attività di riscossione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), l'A.C.I. riversa giornalmente alla tesoreria della Regione l'imposta riscossa al netto dei rimborsi effettuati, con "valuta fissa beneficiario" riferita al quinto giorno lavorativo successivo alla presentazione della formalità. In caso di riversamento oltre tale termine o di mancato rispetto dell'attribuzione della valuta, si applicano gli interessi legali ai sensi degli articoli 1224 e 1284 del codice civile, fatte salve cause oggettive di forza maggiore, comunicate preventivamente dall'A.C.I..

2. L'A.C.I. presenta alla Regione un riepilogo mensile dei dati relativi alle riscossioni effettuate nel mese precedente, distinti per giorno.

3. L'A.C.I. presenta il rendiconto annuale dei dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente distinti per mese, comprendente eventuali rettifiche.

4. L'A.C.I. registra le riscossioni effettuate giornalmente per conto della Regione.

5. L'A.C.I. per l'attività di rimborso e recupero presenta alla Regione appositi riepiloghi mensili ed annuali.

¹ Comma sostituito da art. 2, c. 1, DPRReg. 7/10/2019, n. 0177/Pres. (B.U.R. 16/10/2019, n. 42).

6. La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti, fra l'A.C.I. e la Regione, avviene, di norma, in via telematica o comunque in base a quanto convenuto fra le parti.

Art. 4
(*Importo minimo*)

1. Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, per importi complessivi pari o inferiori ad euro 20,00, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione. Tale importo non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

2. Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare sono superiori all'importo di cui al comma 1, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero importo.

Art. 5
(*Arrotondamento*)

1. Il pagamento degli importi complessivamente dovuti in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi e per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.

Art. 6
(*Interessi*)

1. In caso di mancato o ritardato pagamento dell'I.R.T. o in caso di rimborso, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e fino alla data del pagamento inclusa.

2. L'importo dell'ulteriore interesse giornaliero indicato nell'avviso di accertamento, decorrente dal giorno successivo alla data dell'avviso stesso e fino alla data del pagamento inclusa, è arrotondato alla seconda cifra decimale.

Art. 7
(*Rimborsi di somme non dovute*)

1. L'istanza di rimborso, corredata dalla documentazione comprovante il diritto alla restituzione dell'imposta non dovuta, è presentata dal soggetto passivo in forma scritta all'A.C.I., a pena di decadenza, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. L'A.C.I., entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria e, nel caso di accoglimento dell'istanza, effettua il rimborso comprensivo degli interessi di cui all'articolo 6 decorrenti dalla data del versamento.

3. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata anche da un delegato del soggetto passivo, purché in possesso di delega rilasciata in forma scritta. In tal caso la comunicazione di cui al comma 2 è inviata anche al soggetto passivo.

Art. 8 (Recupero)

1. L'A.C.I., a fronte del mancato o insufficiente versamento riscontrato successivamente all'esame della formalità, provvede al recupero dell'imposta non versata sulla base della tariffa vigente al momento della presentazione della formalità, nonché di eventuali interessi e sanzioni, nei casi di omesso, parziale, ritardato versamento dell'imposta, ravvedimento non perfezionato con il pagamento nella misura dovuta.

2. Ai fini del recupero dell'imposta, l'A.C.I. invia al soggetto passivo un preavviso di accertamento dell'imposta dovuta maggiorata, se del caso, degli interessi maturati e delle sanzioni, assegnando allo stesso il termine di trenta giorni per l'effettuazione del pagamento.

3. Decorso infruttuosamente il termine previsto dal comma 2, entro i successivi sessanta giorni, l'A.C.I. trasmette alla Regione il fascicolo relativo alla formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione nel P.R.A. unitamente al preavviso di accertamento di cui al comma 2, alla documentazione attestante il controllo effettuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d) e a ogni ulteriore documento utile ai fini dell'emissione dell'avviso di accertamento.²

Art. 9 (Avvisi di accertamento emessi dalla Regione)

1. La Regione emette e notifica gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio nel rispetto dell'articolo 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

Art. 10 (Dilazioni di pagamento)

² Comma sostituito da art. 3, c. 1, DPR 7/10/2019, n. 0177/Pres. (B.U.R. 16/10/2019, n. 42).

1. Il soggetto passivo può chiedere alla Regione la dilazione del pagamento delle somme dovute con istanza da presentare, a pena di decadenza, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva e deve contenere idonea dimostrazione della situazione di obiettiva e temporanea difficoltà.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la posticipazione del termine di pagamento e la rateazione dell'importo dovuto sono disposte alle seguenti condizioni:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni;
- b) durata massima della rateazione in ventiquattro mesi;
- c) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- d) applicazione degli interessi legali;
- e) prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione rilasciata da un'azienda o un istituto di credito o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o da un'impresa di assicurazioni per il periodo di rateazione, aumentato di un anno, nel caso in cui l'ammontare del debito risulti superiore a euro 2.000,00.

3. La dilazione di cui al comma 1 è disposta con decreto del direttore del Servizio regionale competente il quale provvede a comunicare al debitore l'accoglimento dell'istanza e le modalità di rateazione.

Art. 11 (Riscossione coattiva)

1. Decorsi infruttuosamente i termini per il pagamento stabiliti nell'avviso di accertamento, la Regione procede alla riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo.

2. Il ruolo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 163 della legge 296/2006.

Art. 12 (Controlli sulle esenzioni e agevolazioni)

1. L'A.C.I. è tenuto, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), ad effettuare idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, attestanti i requisiti per la fruizione di esenzioni e agevolazioni, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle stesse, ad eccezione dei controlli finalizzati al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13.

2. I controlli sulla sussistenza dei requisiti per lo svolgimento di attività non commerciali di cui all'articolo 13 sono effettuati con l'ausilio di organismi preposti all'attività di controllo, con le modalità previste nell'ambito di un Protocollo d'intesa.

2 bis. I controlli sulla sussistenza dei requisiti per la fruizione dei benefici previsti dall'articolo 14, commi 13 e 14 della legge regionale 45/2017 possono essere effettuati con l'ausilio degli organismi e con le modalità di cui al comma 2, qualora, nonostante i controlli di competenza dell'A.C.I. già svolti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. d), insorgano in capo all'Ufficio regionale competente all'emissione dell'avviso di accertamento dubbi sulla sussistenza dei suddetti requisiti, non altrimenti accertabili.³

Art. 13

(Requisiti per lo svolgimento di attività non commerciali)

1. Le attività istituzionali poste in essere dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e dagli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), sono svolte con modalità non commerciali quando sussistono i requisiti di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Art. 14

(Rinvio alla normativa statale)

1. Per la disciplina del contenzioso, ravvedimento, diritto di interpello, autotutela e per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa statale.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

³ Comma aggiunto da art. 4, c. 1, DPRReg. 7/10/2019, n. 0177/Pres. (B.U.R. 16/10/2019, n. 42).